



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazioncru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 152 DATA COMUNICATO 07/03/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 2839

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 07 Marzo 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. GRIFO SIGILLO** IN MERITO ALLA GARA GRIFO SIGILLO - MONTONE, DISPUTATASI A SIGILLO IL 17.02.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 137 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.02.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE QUARTU FABIO FINO AL 28.02.2028;**
- **AMMENDA €.200,00;**
- **PENALIZZAZIONE DI DUE PUNTI IN CLASSIFICA.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07.03.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto, ribadendo il comportamento offensivo posto in essere nei suoi confronti dal dirigente Fabio Quartu, nonché lo schiaffo al volto da quest'ultimo inferto all'arbitro stesso a seguito dell'espulsione. L'arbitro ha precisato che il colpo gli ha procurato dolore ed una lesione interna al labbro, come da certificato medico, ma di aver ritenuto di poter proseguire la gara considerato il breve tempo residuo alla conclusione della stessa.

Sia il direttore di gara che l'assistente hanno inoltre confermato il comportamento offensivo e minaccioso nei loro confronti posto in essere dai sostenitori della A.S.D. Grifo Sigillo durante intero secondo tempo.

Le sanzioni inflitte dal G.S., corrispondente al minimo edittale previste dal CGS sono congrue rispetto alla gravità dei fatti e come tali meritevoli di integrale conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dal Dott. Domenico Oristanio e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 07 Marzo 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

NEI RECLAMI RIUNITI PROPOSTI DALLE SOCIETA' **U.S.D. S.ARCANGELO** E **F.C.D. PASSIGNANO** IN MERITO ALLA GARA S.ARCANGELO – PASSIGNANO, DISPUTATASI A SANT'ARCANGELO IL 11.02.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 132 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.02.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **PERDITA DELLA GARA 0/3 ALLE SOCIETA' S.ARCANGELO E PASSIGNANO;**
- **AMMENDA DI €. 320,00 ALLE SOCIETA' S.ARCANGELO E PASSIGNANO;**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07.03.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti ufficiali di gara, incluso il rapporto del Commissario di campo, emerge che al 35' del secondo tempo, a seguito di un episodio di gioco, si è scatenata una mischia che ha coinvolto tesserati delle due squadre, alcuni dei quali non identificati, con adozione da parte dell'Arbitro del provvedimento disciplinare dell'espulsione nei confronti di due calciatori dell'una e dell'altra compagine che si sono colpiti reciprocamente (come da separata delibera della Corte adottata in data 01.02.2024).

Il Direttore di gara, non ricevendo ausilio da parte dei dirigenti delle due squadre nel riportare la calma, ha ritenuto non vi fossero più le condizioni, anche per assenza della forza pubblica, per portare a termine la partita e ne ha decretato la fine, rientrando negli spogliatoi.

Ciò posto, la Corte osserva che, sulla base della giurisprudenza di settore, affinché le gare possano subire interruzioni definitive durante il loro svolgimento, a causa di violenze od altro, è necessario che tali episodi si siano concretizzati in un serio pericolo per l'incolumità degli ufficiali di gara o per i tesserati presenti ed è altresì necessario che l'Arbitro non sia stato in grado di fronteggiare tale situazione, verificando l'impossibilità di giungere alla normale conclusione della gara dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi a sua disposizione.

In particolare, la giurisprudenza sportiva ha affermato che *"nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati, il decretare la fine anticipata della competizione...non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rivela come proiezione di uno stato d'animo dell'arbitro esageratamente preoccupato o timoroso"*.

Dai fatti sopra descritti, in virtù dei principi sopra esposti, non si ritengono sussistenti i presupposti per decretare la fine della gara, in quanto:

- l'interruzione è durata circa due minuti;
- l'Arbitro ha riferito di aver convocato solo uno dei due capitani, quello del S. Arcangelo;
- il Direttore di gara, come dallo stesso confermato, non ha subito alcuna minaccia o intimidazione, né tanto meno alcun contatto fisico.

Appare quindi che la decisione adottata dal Direttore di gara sia stata proiezione di una sua percezione soggettiva della effettiva pericolosità delle condotte, pur certamente riprovevoli, tenute da tesserati (identificati e non) delle due squadre, pacificamente esauritesi nell'arco di un paio di minuti.

In sostanza, dunque, dagli atti ufficiali non emerge l'oggettiva e assoluta impossibilità di proseguire l'incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale), ad avviso di questa Corte, non andava adottato.

Si ritiene pertanto sussistente la fattispecie di cui all'art. 10, comma 5 lettera c, C.G.S., con conseguente necessità di ripetere la gara.

Quanto alle ammende, la Corte ritiene che esse debbano essere comunque confermate, in ragione dei comportamenti posti in essere dai tesserati di entrambe le società e congrue nella loro entità rispetto a tali fatti.

P.Q.M

In parziale accoglimento dei reclami proposti dalle Società, annulla l'impugnata delibera del G.S. con riferimento alle sanzioni della perdita della gara inflitte ad entrambe le Società, disponendo la ripetizione della gara stessa.

Conferma la sanzione dell'ammenda di Euro 320,00 a carico di entrambe le Società.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Dott. Domenico Oristanio

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, Avv. Paolo Cutini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 07 Marzo 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA F.C.** IN MERITO ALLA GARA PIETRAFITTA – SAN MARCO JUVENTINA F.C., DISPUTATASI A PIETRAFITTA IL 18.02.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 137 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.02.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE ITURRALDE VALEZ ANTHONY EMANUEL PER SEI GARE;**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07.03.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Anthony Emanuel Iturralde Valez è stato espulso per aver colpito con una gomitata al volto un avversario e, successivamente ha tenuto comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro.

Ciò posto, la squalifica inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti sopra descritti e meritevole di integrale conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 07 Marzo 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **ASD OLIMPIA UMBRIA** IN MERITO ALLA GARA FOOTBALL CAMPITELLO – OLIMPIA UMBRIA, DISPUTATASI A TERNI IL 18.02.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 137 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.02.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE COSTANZI LORENZO PER SEI GARE;**
- **SQUALIFICA ASSISTENTE COSTANZI LUCA FINO AL 30.06.2024.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07.03.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento posto in essere dal calciatore Lorenzo Costanzi e dal dirigente Luca Costanzi.

Rileva questa Corte che, in riferimento al calciatore, la sanzione inflitta dal G.S. può essere contenuta nella squalifica per quattro giornate di gara.

Quanto al dirigente, considerato che il contatto fisico con il direttore di gara non ha procurato alcun pregiudizio e si è concretizzata sostanzialmente in un atteggiamento gravemente irrispettoso e non violento in senso proprio, si ritiene equo contenere la sanzione della squalifica fino al 30.04.2024.

P.Q.M

In parziale accoglimento del reclamo, riduce le sanzioni della squalifica:

- **al calciatore Costanzi Lorenzo per quattro giornate di gara;**
- **all'assistente Costanzi Luca fino al 30.04.2024.**

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 07 MARZO 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace